

Liturgia delle Ore-Obbligo-2001

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO

E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Risposte ad alcune questioni riguardanti l'obbligo di assolvere alla Liturgia delle Ore

(cfr. *Notitiæ*, 418, maggio 2001)

La celebrazione integra e quotidiana della Liturgia delle Ore è propria dello stesso ministero ecclesiale e impegno dei sacerdoti e dei diaconi che, ricevendo il presbiterato vi si dispongono.

(*Omissis*: - La parte omessa contiene indicazioni di carattere generale - n.d.r.)

Ciò premesso è possibile dare risposta alle seguenti questioni.

1. Che cosa pensa la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti circa l'obbligo di celebrare e di recitare ogni giorno per esteso la Liturgia delle Ore?

R. Per chi è stato ordinato esiste l'obbligo morale della celebrazione completa e quotidiana del Divino Ufficio in forza dello stesso Ordine ricevuto, come risulta dal rito della ordinazione diaconale e come è stabilito canonicamente nel sopracitato canone 276, 2, n. 3, C.I.C. Inoltre, questa recita non ha caratteristica di devozione privata né di pio esercizio dalla volontà personale del chierico eletto, ma è un atto proprio del sacro ministero e dell'impegno pastorale.

2. L'obbligo 'sub gravi' ricade sulla recitazione intera dell'Ufficio Divino?

R. Occorre premettere quanto segue:

- a) dalla recita parziale o anche totale del Divino Ufficio dispensa una causa grave, sia di malattia, o di ministero pastorale, sia di esercizio di carità o di stanchezza, non però un lieve incomodo, secondo il principio generale: la legge ecclesiastica puramente positiva non obbliga con grave incomodo;
- b) l'omissione sia totale che parziale del Divino Ufficio, per pura pigrizia e non per motivo di un necessario riposo, non è lecita, anzi è disprezzo, per il peso della materia grave, dell'ufficio ministeriale e della legge positiva della Chiesa;
- c) una ragione scusante dalla recita delle Lodi e dei Vespri può essere soltanto una causa di maggior gravità, poiché tali Ore Liturgiche sono 'il duplice cardine dell'Ufficio quotidiano' (*Sacrosanctum Concilium*, n. 89);
- d) se un sacerdote nel medesimo giorno deve celebrare più volte la santa S.Messa o ricevere per molte ore le confessioni sacramentali oppure deve tenere parecchie lezioni, e per conseguenza si stanca, può con tranquillità di coscienza ritenere di avere un motivo legittimo per omettere qualche proporzionata parte del Divino Ufficio;
- e) l'Ordinario proprio del sacerdote o del diacono può, per giusta o grave causa, se ne è il caso, dispensarlo in parte o completamente dalla recita del Divino Ufficio, o concedergli di commutarlo in altro atto di pietà (come, ad esempio, il rosario mariano, la via crucis, una lettura biblica o spirituale o l'orazione mentale di conveniente durata, ecc.).

3. Qual è il motivo fondante del criterio di 'tempo appropriato' circa questa questione?

R. La risposta esige parti distinte, secondo la diversità dei casi.

a) L'Ufficio delle letture non è strettamente legato a un tempo determinato e perciò si può recitare in qualsiasi conveniente ora, si può anche omettere per qualche giusta causa tra quelle che sono state elencate sopra nel n. 2. Secondo la consuetudine, l'Ufficio delle Letture si può celebrare nelle ore serali o notturne del giorno precedente, compiuta la recita dei Vespri. (Cfr. *Institutio Generalis de Liturgia Horarum*, n. 59).

b) Lo stesso si deve dire dell'ora media, anche se non le è assegnato un tempo preciso per recitarla si usi quello che intercorre tra le ore del mattino e quelle serali. All'infuori della recita corale, delle tre Ore di Terza, Sesta e Nona 'sceglierne una, la più adatta al tempo del giorno, in modo da conservare la tradizione della preghiera durante l'attività lavorativa della giornata' (*Institutio Generalis de Liturgia Horarum*, n. 77).

c) Per sé le Lodi si devono recitare nelle ore del mattino, i Vespri invece nelle ore serali come indicano i loro stessi nomi; tuttavia, se qualcuno non ha potuto recitare le Lodi nelle ore del mattino, è obbligato a recitarle non appena potrà. Allo stesso modo i Vespri, se non possono essere recitati nelle ore serali, devono essere recitati non appena sarà possibile. In altre parole non esiste un ostacolo per il quale venga impedita la 'verità delle ore' quale motivo per esimere dalla recita delle Lodi e dei Vespri, poiché si tratta delle 'Ore principali' (*Sacrosanctum Concilium*, n. 89) che 'sono assolutamente da farsi' (*Institutio Generalis de Liturgia Horarum*, n. 40).

Chi volentieri assolve fino in fondo il dovere del servizio e con fervore si impegna a confessare le lodi del Creatore dell'universo, può dopo l'inno delle Ore competenti, qualche volta recuperare la salmodia delle Ore non recitate e concludere sotto una breve lettura e preghiera.

Queste risposte diventeranno ufficiali col consenso della Congregazione per il Clero.

Dalla Città del Vaticano, 15 novembre A.D. 2000.

Georgius A. Card. MEDINA ESTEVEZ

Præfectus

Franciscus Pius TAMBURRINO

Archiepiscopus a Secretis